

**Lotto 5**  
**Schema di polizza**  
**TUTELA LEGALE – CIG 83788215D2**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Fondazione Istituto Italiano Tecnologia - IIT</b>
<b>Via Morego 30</b>
<b>16163 Genova</b>
<b>C.F. 97329350587</b>

e


Decorrenza:	h. 24,00 del 30/06/2021
Scadenza:	h. 24,00 del 30/06/2024
Rateazione:	semestrale dal 30/06/2021 al 31/12/2021
	annuale dal 31/12/2021 al 31/12/2022
	annuale dal 31/12/2022 al 31/12/2023
	semestrale dal 31/12/2023 al 30/06/2024

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>Assicurato</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	il contratto di assicurazione
<b>Contraente</b>	Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
<b>Società:</b>	la Società assicuratrice
<b>Attività svolta</b>	promozione dello sviluppo tecnologico del Paese e dell'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. , iscritta al R.U.I. al n° B000055861
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimale</b>	la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Sinistro</b>	la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
<b>Periodo di efficacia</b>	Il periodo intercorrente tra la data di retroattività indicata nel frontespizio di polizza e la data di scadenza della polizza
<b>Periodo di postuma per cessazione dell'attività</b>	Il periodo intercorrente tra la data di scadenza della polizza e la data di scadenza postuma per cessazione dell'attività indicata nel frontespizio di polizza
<b>Assistenza stragiudiziale</b>	tutela prestata all'Assicurato per evitare, mediante una transazione tra le parti, di ricorrere al giudice
<b>Transazione</b>	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, evitano l'insorgenza di una causa o pongono fine ad una causa già iniziata.

<b>Contravvenzione</b>	violazione di una norma penale (reato) sanzionata con arresto e/o ammenda
<b>Delitto</b>	violazione di una norma penale (reato) sanzionata da reclusione e/o multa
<b>Delitto colposo contro l'intenzione)</b>	(o fatto illecito che determina un evento non voluto da chi lo ha commesso; l'evento si verifica per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme obbligatorie
<b>Delitto doloso secondo l'intenzione)</b>	o fatto illecito compiuto con la consapevolezza e la volontà di farne derivare un evento contrario alla legge
<b>Derubricazione del reato</b>	del quando l'imputazione iniziale viene riformulata nel corso del procedimento penale
<b>Estinzione del reato</b>	cause di varia natura che estinguono il reato e le sue conseguenze (quali ad esempio: morte dell'indagato antecedente alla condanna, amnistia, remissione di querela, oblazione nelle contravvenzioni, prescrizione e patteggiamento)
<b>Fatto illecito</b>	inosservanza di un precetto dell'ordinamento giuridico
<b>Sinistro</b>	L'insorgere della vertenza per la quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Illecito extracontrattuale</b>	quando il danno che ne è conseguente non ha alcuna connessione con i rapporti contrattuali eventualmente intercorrenti tra danneggiato e danneggiante
<b>Inadempimento contrattuale</b>	mancato o inesatto adempimento agli obblighi derivanti da un contratto
<b>Spese di giustizia nel processo penale</b>	i costi processuali che il condannato deve rifondere allo Stato

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

### **Art. 3 - Durata del contratto**

Il presente contratto, della durata complessiva di 36 mesi, decorre dalle ore 24.00 del 30/06/2021 fino alle ore 24.00 del 30/06/2024 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Tuttavia, si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarci con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' comunque facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione per recesso dovuto a sinistro. Tale facoltà può essere esercitata una o più volte, ma comunque per un periodo massimo di 6 mesi complessivamente.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dei seguenti elementi variabili contemplati in polizza:

- Le retribuzioni annue lorde, intese come importo della retribuzione che costituisce l'imponibile contributivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società, della relativa appendice di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dalla Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva dovuta, e al garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### **Art. 6 - Recesso per sinistro (Opzione base)**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'Art. 14 – “*Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio*” necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

**Il successivo art. 6 deve ritenersi efficace solo se l'Aggiudicatario ha offerto l'opzione migliorativa di cui all'art.6 – Recesso per sinistro**

#### **Art. 6 - Recesso per sinistro (Opzione migliorativa)**

Non si applica al presente contratto.

**Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

**Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

**Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente

**Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

**Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione base)**

La Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;

- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

**Il successivo art. 14 deve ritenersi efficace solo se l'Aggiudicatario ha offerto l'opzione migliorativa di cui all'art.14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

#### **Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (Opzione migliorativa)**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. con cadenza semestrale,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, il dettaglio dei sinistri, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura dell'1° ridotta del 50%, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ..... all'uopo designata Coassicratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile ..... la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh S.p.A. con sede operativa in Genova - Viale Padre Santo, n. 5 - Tel. 010/837391 Fax: 010/8373932, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker, già predeterminata dalla Stazione Appaltante, è posta esclusivamente a carico dell'Assicurato che la corrisponde mediante fee annuale.

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

#### **Art. 18 – Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione verso l'Assicurato responsabile del sinistro restando in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge al Contraente ed allo Stato. Qualora il Contraente eserciti l'azione di rivalsa, lo stesso si impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società, nei limiti dell'importo già risarcito dalla Società stessa.

#### **Art. 19 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.



Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 20 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme qui riportate.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 21 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del Regolamento Generale della Protezione dei dati n. 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere relativo a ogni spesa per assistenza giudiziale, in ogni stato e grado di giudizio, sia civile che penale, nonché per assistenza extragiudiziale e peritale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato.

Per spese si intendono:

- le spese per intervento di un legale;
- le spese peritali;
- le spese di un Consulente Tecnico di Ufficio;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all'art. 1916 Codice Civile.
- le eventuali spese nel caso in cui venga esperita l'attività per l'esecuzione forzata per il recupero di danni; la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi;

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività svolta dall'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:

- a) difesa penale per reato colposo, con esclusione della colpa grave, o contravvenzione;
- b) difesa penale per imputazioni penali di carattere doloso a condizione che:
  - l'Assicurato venga assolto con sentenza passata in giudicato;
  - il reato sia derubricato da doloso a colposo; resta escluso qualsiasi altro caso di estinzione del reato o della pena nonché il patteggiamento;
  - venga disposta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, in quanto il fatto non sussiste, non costituisce reato o non lo si è commesso;
- c) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- d) controversie relative ai danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale definita in polizza;
- e) controversie relative alla proprietà, locazione, o comunque derivanti dalla conduzione dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività;
- f) controversie di lavoro con i propri dipendenti iscritti nei libri paga e matricola.
- g) controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 2.500,00;
- h) difesa in procedimenti per giudizi e responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli Assicurati siano prosciolti con sentenza definitiva. La garanzia opera anche prima dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale, nonché il procedimento cautelare di sequestro;
- i) opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative pecuniarie e non pecuniarie, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi e adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza, igiene sui luoghi di lavoro e mancato rispetto della disciplina dell'organizzazione degli orari di lavoro.

### Art. 2 - Esclusioni

Sono escluse dalla garanzia:

- a) controversie e procedimenti in materia fiscale e tributaria;
- b) controversie di natura contrattuale salvo quanto previsto all'art. 17 lettera g)
- c) controversie di natura assistenziale o previdenziale nei confronti di Enti pubblici;
- d) controversie con l'Ente di appartenenza;

- e) controversie relative all'inquinamento non accidentale dell'ambiente;
- f) recupero crediti;
- g) oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
- h) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

### **Art. 3 - Limiti territoriali**

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattati davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi aderenti all'Unione Europea e che vengono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

### **Art. 4 - Coesistenza con assicurazione RC**

Coesistendo assicurazione di RC, la garanzia prevista dalla presente polizza opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di RC per spese di resistenza e soccombenza. Qualora sussista un interesse diretto dell'Assicurato e lo stesso intenderà affiancare un proprio legale di fiducia a quello designato dall'Assicuratore di RC, le relative spese rientreranno nella garanzia prevista dalla presente polizza nei limiti della sua operatività.

### **Art. 5 - Inizio e termine della garanzia – Retroattività (*Opzione base*)**

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 3 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

**Il successivo art. 5 deve ritenersi efficace solo se l'Aggiudicatario ha offerto l'opzione migliorativa di cui all'art.14 – Inizio e termine della garanzia – Retroattività**

### **Art. 5 - Inizio e termine della garanzia – Retroattività (*Opzione migliorativa*)**

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 3 anni dalla data di decorrenza della presente polizza.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

L'Assicurazione conserva altresì la propria validità per i Sinistri denunciati entro 1 anno dalla cessazione del contratto, a condizione che gli stessi siano riferibili ad atti o comportamenti verificatisi durante il periodo di efficacia della presente polizza. La presente estensione cessa immediatamente nel caso in cui di stipula da parte dell'Assicurato di altra polizza a garanzia degli stessi rischi.

### **Art. 6 - Assicurati**

Si intendono soggetti Assicurati: la Fondazione (IIT), il Direttore Generale, i Consiglieri, i Membri del Comitato Esecutivo, i dirigenti, i quadri, i dipendenti e i collaboratori per le mansioni svolte per conto di IIT. La garanzia si estende agli Assicurati che abbiano cessato il rapporto con IIT, con esclusione dei casi in cui tale cessazione sia dovuta a decadenza, revoca o destituzione. Per tali Assicurati le garanzie di polizza sono operanti per i sinistri denunciati alla Società entro il periodo di garanzia postuma per cessazione dell'attività, quale espressamente richiamata nel frontespizio di polizza relativamente a fatti e/o eventi insorti durante il periodo di efficacia.

### **Art. 7 - Massimali**

L'Assicurazione vale fino a concorrenza di:

- € 20.000,00 per assicurato
- € 50.000,00 per sinistro, nel caso di più soggetti assicurati coinvolti
- € 250.000,00 per anno.

**Art. 8 - Anticipo indennizzi**

L'assicurato ha diritto di richiedere l'anticipo delle spese legali, esclusivamente nei casi in cui sia definitivamente accertata l'operatività della garanzia (e mai nel caso di procedimenti penali per fatti dolosi) fino alla concorrenza di:

- € 5.000,00 per assicurato
- € 20.000,00 per sinistro, nel caso di più soggetti assicurati coinvolti.

## SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

### Art. 1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne immediato avviso scritto alla Società e comunque non oltre 30 giorni dal suo insorgere, intendendosi per tale, nei casi di procedimenti giudiziari, la notifica del primo atto ancorché si tratti di procedimenti penali per fatti dolosi.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo (art. 1915 e art. 2952 Codice Civile).

Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e i documenti relativi alla controversia, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro.

### Art. 2 - Gestione del sinistro

La Società esperisce, su eventuale richiesta dell'Assicurato, ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena l'inoperatività della garanzia ed il rimborso delle spese sostenute dalla Società.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società sulla possibilità d'esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione, in alternativa al ricorso alla giurisdizione ordinaria, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali quale che sarà l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### Art. 3 - Libera scelta del legale

Per le controversie che interessano la garanzia prestata con la presente polizza, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo, ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative nei limiti di cui al precedente art. 7 e che provvederà a rimborsare alla conclusione di ciascun grado di giudizio.

Analogo diritto di libera scelta sussiste in tutti i casi in cui vi sia conflitto d'interessi tra la Società e l'Assicurato.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La disciplina sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

### Art. 27 - Calcolo del premio

Il premio di assicurazione è calcolato applicando il tasso totale pro mille (comprensivo di imposte e di ogni altro onere ed accessorio) .....% all'importo preventivato delle retribuzioni lorde erogate (intese come imponibile previdenziale) nell'anno e pari a **€ 57.000.000,00**.

Sottoscritto dalle parti con firma digitale.

**LA SOCIETA'**

**IL CONTRAENTE**